

- « 1664, 5 *gennaio*, C. X. Proibizione a' nobili segretarii, e di cancelleria di trattar con principi e ministri esteri, sotto le pene dei propalatori del secreto.
- « — 15 *gennaio*, C. X. Chi parla del governo e delle pubbliche deliberazioni sia sottoposto alle pene di propalatori de' segreti, che sono della vita e della roba.

Nobili che abbiano avuto ingresso ne' Consigli segreti, segretarii, ecc. non escano dallo Stato.

- « 1668, 29 *maggio*, C. X. Proibizione delle parrucche e trasgressori di ogni condizione siano castigati colla potestà sommaria del tribunale.
- « 1669, 8 *luglio*, C. X. Rimessa agli Inquisitori la parte 29 giugno pass. del M. C. per le risoluzioni che stimeranno di publico servizio.
- « — 26 *agosto*, C. X. Raccomandato agli Inquisitori di Stato il rispetto delle chiese et onestà de' monasteri, acciò questa materia sia regolata dalla lor sommaria autorità.
- « 1671, 9 *luglio*, C. X. Proibizione di paggi, lacchè, staffieri, ecc. Inobbedienti siano castigati colla sommaria autorità e riti soliti del supremo tribunale.
- « 1685, 25 *luglio*, C. X. Inquieriscano contro disordini nella giustizia distributiva.
- « 1691, 25 *giugno*, C. X. Inquieriscano perchè lettere dei capi da mar, sia in cifra che fuori, siano scritte dai segretarii di cancelleria o da essi.
- « 1702, 11 *decembre*; 1705, 19 *luglio*, in C. X. Ricercate (*dimande*) del senato, circa la licenziosità dei sentimenti in proposito dei giuramenti, rimesse agli Inquisitori.